

Dott. Sandro Guarnieri
Dott. Marco Guarnieri
Dott. Corrado Baldini

*A tutti i sigg.ri Clienti
Loro sedi*

Dott.ssa Clementina Mercati
Dott.ssa Sara Redeghieri
Dott. Paolo Caprari
Dott.ssa Elisa Cattani
Dott.ssa Beatrice Cocconcelli

Reggio Emilia, lì 01/03/2018

CIRCOLARE N. 14/2018

Scadenza/Adempimento

Oggetto: Comunicazione periodica all'agenzia delle Entrate dei dati delle fatture emesse e ricevute – spesometro-

1 PREMESSA

L'art. 21 del DL 31.5.2010 n. 78 prevede l'obbligo per i soggetti IVA, compresi i rappresentanti fiscali e le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, di **inviare telematicamente all'Agenzia delle Entrate i dati delle fatture emesse / ricevute / bollette doganali e delle relative note di variazione**, a prescindere dal relativo importo.

Il D.L. n. 148/2017, all'articolo 1-ter ha apportato una serie di **modifiche in materia di comunicazione dati fatture** (c.d. "spesometro"), intervenendo sulla disciplina relativa all'articolo 1, comma 3, D.Lgs. n. 127/2015 e quella all'articolo 21, D.L. n. 78/2010, per la cui applicazione il 5 Febbraio 2018 è stato presentato un Provvedimento dall'Agenzia Entrate.

2 TERMINI DI PRESENTAZIONE

Per quanto riguarda l'invio dello spesometro, si prendono di seguito in esame i nuovi termini previsti dal Provvedimento 5 febbraio 2018 per l'invio relativo ai dati del secondo semestre 2017 e i termini previsti per il 2018, modificati dal D.L. n. 148/2017.

2.1 TERMINE PER L'INVIO DEI DATI RELATIVI AL II°SEMESTRE 2017

Con Provvedimento 5 febbraio 2018 è stata data attuazione a tali disposizioni: per garantire il rispetto delle norme dello Statuto del contribuente, la scadenza per la comunicazione dei dati delle fatture del secondo semestre 2017, originariamente fissata al 28 febbraio 2018, è stata differita al 6 aprile 2018, ossia al sessantesimo giorno successivo alla pubblicazione del Provvedimento 5 febbraio 2018.

Alla stessa data è fissata la scadenza:

- per le eventuali integrazioni in relazione al I semestre 2017;
- per la trasmissione telematica opzionale dei dati delle fatture emesse e ricevute e per le relative variazioni ex D.Lgs. n. 127/2015.

Sede legale
Via Emilia all'Angelo n. 44/B
42124 Reggio Emilia
CF 01180810358
Piva 01180810358

Tel. +39 0522 941069
Fax +39 0522 941885
Mail info@sgbstudio.it
www.sgbstudio.it

2.2 NUOVI TERMINI PER L'INVIO DEI DATI RELATIVI AL 2018

La presentazione in via telematica dello spesometro va effettuata:

- ❖ entro l'ultimo giorno del secondo mese successivo ad ogni trimestre;
- ❖ entro il 30 settembre, per quanto riguarda l'invio relativo al secondo trimestre.

In pratica, con riferimento a ciascun anno solare, il contribuente dovrà quindi rispettare i seguenti termini:

- I trimestre 31 maggio
- II trimestre 30 settembre
- III trimestre 30 novembre
- IV trimestre 28 febbraio dell'anno successivo

IMPORTANTE: Il comma 2, lettera a), D.L. n. 148/207 ha introdotto la possibilità di effettuare la **trasmissione dei dati con cadenza semestrale**, al posto di quella ordinaria. In base a tale disposizione, e come ribadito con Provvedimento 5 febbraio 2018, fermo restando la cadenza trimestrale prevista dal citato art. 21, ai contribuenti è data la possibilità di scegliere se inviare i dati fatture con cadenza trimestrale ovvero semestrale.

Il calendario per l'invio dei dati fatture, per gli anni 2017 e 2018 è, pertanto, il seguente:

Invio dati fatture			
Annualità	Periodicità	Termine	
2017	Primo semestre	16.10.2017 (correzioni senza sanzioni entro il 6.4.2018)	
	Secondo semestre	6.4.2018	
2018	Cadenza trimestrale	1° trimestre	31.5.2018
		2° trimestre	30.9.2018
		3° trimestre	30.11.2018
		4° trimestre	28.2.2019
	Cadenza semestrale	1° semestre	30.9.2018
		2° semestre	28.2.2019

3 SOGGETTI ESONERATI

Si ricorda che sono esonerati dall'adempimento:

- a) i produttori agricoli che operano in regime di esenzione dal versamento dell'IVA (art. 34, comma 6, D.P.R. n. 633/72) situati nelle "zone montane" di cui all'art. 9 del D.P.R. n. 601/73. Si tratta dei produttori agricoli che, nell'anno solare precedente, hanno realizzato un volume d'affari non superiore a € 7.000, costituito per almeno 2/3 da cessioni di prodotti agricoli e ittici;
- b) i contribuenti nel regime dei minimi e nel regime forfetario;
- c) le Amministrazioni pubbliche e le Amministrazioni autonome che trasmettono i dati tramite il Sdl.

Con riguardo a quest'ultime merita evidenziare che l'art. 1-ter, DL n. 148/2017 ha previsto l'esonero relativamente alle Pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, D.Lgs. n. 165/2001, dall'invio dei dati delle fatture emesse nei confronti dei consumatori finali.

4 I DATI OGGETTO DELLA COMUNICAZIONE

Si ricorda che i dati vanno trasmessi in forma analitica e che in base al 2 comma del citato art. 21 vanno indicati i seguenti elementi:

- dati identificativi dei soggetti coinvolti nelle operazioni (codice Paese, partita IVA / codice fiscale, denominazione / nome e cognome, sede);
- data e numero della fattura;
- base imponibile;
- aliquota applicata;
- imposta;
- la tipologia dell'operazione (qualora l'imposta non sia indicata in fattura).

Con riferimento ai dati da trasmettere, l'art. 1-ter, DL n. 148/2017 ha previsto che il contribuente può limitare la comunicazione ai seguenti dati:

- partita IVA dei soggetti coinvolti nell'operazione / codice fiscale per i soggetti che non agiscono nell'esercizio di imprese, arti e professioni;
- data e numero della fattura;
- base imponibile;
- aliquota applicata;
- imposta;
- la tipologia dell'operazione (qualora l'imposta non sia indicata in fattura).

La semplificazione, quindi, riguarda soltanto i dati identificativi dei soggetti, per i quali è ora possibile indicare solo partita IVA / codice fiscale. Pertanto non è più

necessario comunicare la denominazione / nome e cognome per le persone fisiche e l'indirizzo della sede. Tale modalità "ridotta" di comunicazione dei dati rappresenta una facoltà e quindi il contribuente può scegliere di trasmettere comunque tutti i dati identificativi.

Si rammenta che i dati sopra citati devono essere inviati sono quelli relativi alle:

- **fatture emesse, indipendentemente dalla loro annotazione.** Sono quindi comprese anche le fatture annotate nel registro dei corrispettivi;
- **fatture / bollette doganali ricevute, annotate nel registro IVA** degli acquisti, comprese quelle ricevute da contribuenti minimi / forfetari;
- **note di variazione** delle predette fatture.

Non è necessario "comunicare i dati contenuti in altri documenti". Così, ad esempio, non vanno comunicati i dati delle schede carburante e neppure quelli relativi ad operazioni certificate con scontrino / ricevuta fiscale.

La comunicazione va predisposta "per competenza" rispetto al periodo di riferimento, ossia per le fatture emesse si fa riferimento alla data di emissione; mentre per le fatture ricevute si fa riferimento alla data di registrazione. Pertanto, nella comunicazione relativa al secondo semestre 2017 in scadenza il 6 aprile 2018 dovranno essere indicati tutti i dati essenziali (di cui sopra) relativamente a:

- tutte le fatture emesse aventi data dall'01 luglio al 31 dicembre 2017;
- tutte le fatture di acquisto registrate dall'01 luglio al 31 dicembre 2017.

Fanno eccezione **gli autotrasportatori** che si avvalgono della facoltà di differire la registrazione delle fatture emesse al trimestre successivo, per i quali rileva la data di annotazione nel registro IVA anche per le fatture emesse.

Fanno eccezione le **fatture emesse in formato elettronico, attraverso il Sistema di Interscambio (Sdi)**, essendo state già acquisite dall'Amministrazione Finanziaria, queste non devono essere obbligatoriamente inviate con la comunicazione in esame.

Invece con riferimento alle **fatture ricevute**, è bene ricordare che esse vanno inserite nella comunicazione periodica solo se sono state registrate visto che, al più tardi, possono essere registrate entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale Iva relativa all'anno in cui sono ricevute.

Altra **semplificazione importante apportata dal D.L. 148/2017 è quella prevista per le fatture di importo inferiore a € 300 per le quali è possibile indicare, anziché i dati di ogni singola fattura, i dati relativi al documento riepilogativo**, a condizione che per ogni soggetto cedente/prestatore e

acquirente/committente cui si riferisce il documento riepilogativo, vengano indicati i seguenti dati:

- ❖ partita Iva del cedente/prestatore per il documento riepilogativo delle fatture emesse;
- ❖ partita Iva dell'acquirente/committente per il documento riepilogativo degli acquisti;
- ❖ data e numero del documento riepilogativo;
- ❖ ammontare dell'imponibile complessivo e dell'imposta, distinti secondo l'aliquota applicata.

5 SANZIONI

Si ricorda che in caso di omessa o errata trasmissione dei dati delle fatture è prevista l'applicazione della sanzione di € 2 per ciascuna fattura (omessa o errata), con un massimo di € 1000 per ciascun trimestre.

La sanzione è "ridotta" alla metà per ciascuna fattura quindi € 1 per ciascuna fattura, con un massimo di € 500, nel caso in cui la comunicazione delle fatture avvenga entro 15 giorni dal termine previsto. Non opera il cumulo giuridico di cui all'art. 12, D.Lgs. n. 472/97.

Tuttavia, si precisa che l'errata trasmissione dello spesometro relativo al primo semestre 2017 (scaduto il 16.10.2017) non è sanzionata a condizione che i dati corretti siano inviati entro il 06.04.2018, come chiarito con il Provvedimento del 05 Febbraio 2018.

Per completezza si ricorda che la comunicazione delle fatture è comunque sempre ravvedibile anche oltre il termine di scadenza fino a quando l'Agenzia Entrate non effettui contestazioni mediante avvisi, accessi o ispezioni secondo le regole ordinarie del ravvedimento operoso.

ATTENZIONE: con riguardo al dettaglio dei dati da riportare nella comunicazione si rimanda alla circolare n.33/2017 emanata dallo Studio in data 01/08/2017.

Lo Studio rimane a disposizione per eventuali chiarimenti.

Cordiali saluti.

SGB & Partners – Commercialisti

Dott. Sandro Guarnieri
Dott. Marco Guarnieri
Dott. Corrado Baldini

Dott.ssa Clementina Mercati
Dott.ssa Sara Redeghieri
Dott. Paolo Caprari
Dott.ssa Elisa Cattani
Dott.ssa Beatrice Cocconcelli

ATTENZIONE

TRASMISSIONE TELEMATICA DA PARTE DEL NOSTRO STUDIO

Il nostro Studio, quale intermediario abilitato, si rende disponibile alla trasmissione telematica del Modello Polivalente.

Vista la numerosità di dati e delle informazioni richieste non è pensabile che la Vostra Società possa inserire con digitazione a mano tutti i dati richiesti.

Lo Studio per agevolare l'adempimento dell'invio consiglia di seguire questa procedura:

1. acquisire dalla propria software house all'interno del proprio sistema informatico la funzione o il "pacchetto" che provveda alla compilazione della comunicazione e predisponga il file secondo un "tracciato telematico";
2. nel caso in cui la società voglia avvalersi dello Studio per la trasmissione telematica degli elenchi, far inserire nel file i dati anagrafici dell'intermediario (lo Studio) che provvederà all'invio telematico e precisamente:

codice fiscale dell'intermediario: 01180810358

3. impegno a presentare la comunicazione: comunicazione predisposta dal contribuente

data dell'impegno: 01 03 2018

4. far effettuare dalla software house il controllo del file creato alla verifica formale dei dati contenuti, attraverso il modulo di controllo esistente;
5. in caso di presenza di errori, procedere alla loro correzione ed effettuare di nuovo il controllo di cui al punto 4);
6. in caso di assenza di errori, trasmettere allo Studio il file entro venerdì 16 marzo 2018.

L'indirizzo a cui trasmettere il file telematico è il seguente:

f.azzimondi@sgbstudio.it

Lo Studio provvederà autonomamente alla trasmissione telematica del file all'Agenzia delle Entrate entro le scadenze stabilite.

Sede legale
Via Emilia all'Angelo n. 44/B
42124 Reggio Emilia
CF 01180810358
Piva 01180810358

Tel. +39 0522 941069
Fax +39 0522 941885
Mail info@sgbstudio.it
www.sgbstudio.it

Per facilitarVi, abbiamo predisposto la comunicazione qui di seguito riportata, che dovrà essere riconsegnata tempestivamente via fax per la richiesta e l'incarico di trasmissione telematica del file relativo alla predetta comunicazione.

Per assicurare un accurato servizio Vi invitiamo ad osservare i tempi di indicati.

Lo Studio rimane a disposizione per eventuali chiarimenti.

Cordiali saluti.

SGB & Partners – Commercialisti

DA RESTITUIRE ALLO STUDIO VIA FAX AL N° 0522 941885

Spett. le
Studio SGB & PARTNERS
Via Emilia all'Angelo n.44/B
42124 Reggio Emilia

Data, _____

Azienda Cliente

Barrare le caselle che interessano.

- Si richiede la sola trasmissione telematica del Modello Polivalente per il II° Semestre 2017 con l'invio allo Studio del file telematico

e si invia il modulo "Incarico" compilato, contenente l'incarico allo Studio alla trasmissione telematica de Modello Polivalente. Il file telematico verrà inviato allo Studio entro e non oltre venerdì 16 marzo 2018.

Il costo della gestione della pratica di sola trasmissione telematica della Comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini Iva è pari ad Euro 150,00 + IVA per ciascuna società. Il costo è comprensivo della consulenza relativa alla compilazione della comunicazione.

- Non si richiede alcun servizio trasmissione telematica, in quanto verrà inviato autonomamente o tramite un altro intermediario (consulente del lavoro, centro elaborazione paghe, ecc....).

FIRMA

Modulo "Incarico"

DA RESTITUIRE ALLO STUDIO VIA FAX AL N° 0522 941885

Spett. le
Studio SGB & PARTNERS
Via Emilia all'Angelo n.44/B
42124 Reggio Emilia

Oggetto: incarico alla trasmissione telematica del Modello Polivalente relativo al II° Semestre 2017

La società _____ con sede in _____
(____), via _____ codice fiscale _____, qui rappresentata dal legale rappresentante pro tempore Signor _____ nato a _____ il _____, residente in _____ via _____ codice fiscale _____ munito dei necessari poteri,

incarica

lo Studio SGB & PARTNERS, con sede in Reggio Emilia Via Emilia all'Angelo n.44/B, codice fiscale 01180810358 a trasmettere telematicamente il Modello Polivalente relativo al II° Semestre 2017.

FIRMA
